

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Modello 730/2013: inizia la raccolta documenti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2012, possono utilizzare **il modello 730/2013**. Tale modello deve essere presentato: (i) al sostituto d'imposta **entro il 30 aprile 2013**; (ii) oppure, al CAF o ad un professionista abilitato **entro il 31 maggio 2013**. In particolare, si segnalano le seguenti novità all'interno del modello: (i) la nuova modalità di tassazione per i terreni e fabbricati per effetto dell'introduzione dell'IMU; (ii) la nuova modalità di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico/artistico; (iii) la deducibilità del contributo SSN sull'assicurazione auto soltanto per l'importo eccedente Euro 40; (iv) l'aumento dal 36% al 50% con il massimale di spesa di Euro 96.000 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; (v) la presenza di nuovi soggetti tra i destinatari dell'8 per mille.

***Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 15 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.***

### **Convenienza del modello 730/2013**

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- **non deve eseguire calcoli** e pertanto la compilazione è più semplice;
- **non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate**, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- **ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga** o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);

→ **se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

## **Soggetti interessati**

---

Il Mod. 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2012 sono:

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili;**
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno.** Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013;
  - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2012 al mese di giugno dell'anno 2013;
- **soggetti che nel 2012 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir);
- **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

## **Soggetti che non possono presentare 730/2013**

---

I soggetti che **non possono utilizzare il 730/2013**, ma devono presentare UNICO 2013 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- **redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;**
- **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;**
- **quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.**
- **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:**
  - **Iva,**
  - **Irap,**
  - **sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato**  
(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- **non sono residenti in Italia nel 2012 e/o nel 2013;**
- **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;**
- **nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto** (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

### **Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2013**

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2012 ha posseduto:

- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**
- ✓ **solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ **solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;**
- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato** ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- ✓ **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- ✓ **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ **solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**

- ✓ **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- ✓ **redditi derivanti da lavori socialmente utili;**
- ✓ **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

**Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti**, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
  - **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,
  - **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
  - **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**
- non supera euro 10,33.**

### Termini di presentazione

Il modello **730/2013** deve essere presentato:

- al **sostituto d'imposta** → entro il **30 Aprile 2013**;
- oppure al **CAF o ad un professionista** abilitato → entro il **31 maggio 2013**.

### Principali Novità del 730/2013 per l'anno 2012

Si evidenziano le **principali novità del mod. 730/2013** tra le quali si segnala:

- ⇒ le novità collegate alle disposizioni previste in materia di IMU. In particolare l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, prevede che l'IMU **sostituisce** per la componente immobiliare: "**l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati ...**". Pertanto :
  - il **reddito dominicale**, per i terreni non affittati, **non è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali**;
  - il **reddito agrario va assoggettato ad IRPEF e relative addizionali**;
  - ai terreni **esenti IMU** anche se non affittati va applicata, **se dovuta, l'IRPEF e relative addizionali**;
- ⇒ l'inserimento della **nuova colonna 10 "COLTIVATORE DIRETTO O IAP"**, da barrare in caso di terreni agricoli, nonché di terreni non coltivati, posseduti e condotti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola**.

In tale caso, il soggetto che presta assistenza fiscale, per il calcolo dell'acconto 2013, **rivaluterà ulteriormente** il reddito dominicale e agrario del 5% (anziché del 15%, previsto per gli altri terreni).

Le predette agevolazioni **non sono applicabili ai terreni dati in affitto** poiché in tal caso il terreno è **posseduto ma non condotto** dal coltivatore diretto o IAP;

⇒ per i **fabbricati non locati l'IMU** sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali (come per i terreni).

Pertanto:

- il reddito fondiario dei fabbricati **non locati**, compresi quelli concessi in comodato gratuito, **non è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali**;
- ai fabbricati **esenti IMU** anche se non locati va applicata, **se dovuta, l'IRPEF e relative addizionali**;
- l'unità immobiliare in **parte utilizzata come abitazione principale ed in parte concessa in locazione** è assoggettata:
  - soltanto ad IMU, qualora l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% sia maggiore rispetto al canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante, ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di applicazione della cedolare secca);
  - sia ad IMU che ad IRPEF (in merito alla locazione), nel caso in cui il canone annuo sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

⇒ è stato istituito il **nuovo codice per redditi di lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, **all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da residenti in Italia**.

Per il 2012, come previsto dall'art. 29, comma 16-sexies, DL n. 216/2011, i predetti redditi sono imponibili per la **sola parte eccedente Euro 6.700**;

⇒ **è stata confermata l'agevolazione per l'incremento produttività** di importo **non superiore a Euro 2.500** (anziché € 6.000), percepite nel 2012 dai lavoratori dipendenti del settore privato, che possono essere assoggettate all'**imposta sostitutiva del 10%**.

Per fruire della c.d. "detassazione" il dipendente deve aver conseguito **nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 30.000** (anziché 40.000);

⇒ è stata confermata la detrazione per il "personale sicurezza, difesa, soccorso". Il **limite reddituale** per beneficiare della detrazione è rimasto invariato (reddito di lavoro dipendente 2011 **non superiore a Euro 35.000**) mentre l'**importo massimo della riduzione** d'imposta è stato fissato a **Euro 145,75** (anziché **141,90**);

- ⇒ è stato confermato il contributo solidarietà, dovuto dai soggetti con **reddito complessivo superiore a Euro 300.000** lordi, così come previsto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011. I **dipendenti pubblici** non sono più soggetti alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, DL n. 78/2010; tuttavia nel caso di superamento del limite di Euro 300.000 gli stessi sono tenuti al pagamento del contributo in esame;
- ⇒ i contributi sanitari obbligatori (CSSN) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dal 2012, **sono deducibili solo per la parte che eccede Euro 40;**
- ⇒ è possibile dedurre anche le erogazioni liberali in denaro a favore:
- della **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale** (art. 20, Legge n. 126/2012);
  - dell'**Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni** (art. 24, Legge n. 127/2012);
  - della **Chiesa Apostolica** in Italia (art. 23, Legge n. 128/2012).
- Le erogazioni sono deducibili nel **limite massimo di Euro 1.032,91 per ciascun Ente;**
- ⇒ è stato previsto per le spese sostenute **nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013:**
- l'**aumento** della detrazione per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%;**
  - l'**innalzamento del limite massimo di spesa a Euro 96.000** (anziché Euro 48.000);
- per ciascuna unità immobiliare.
- Ai sensi dell'art. 16-bis, TUIR tale detrazione è riconosciuta:
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
  - in **10 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- ⇒ in merito alla detrazione del 55%, è stata estesa anche alle "*spese per interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria***".

## **Raccolta dati**

---

Alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili. **E'**, pertanto, **opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti.**

Si segnala che, a seguito dell'emissione del mod. CUD 2013 da parte dell'INPS in formato telematico, non si escludono **alcuni disagi nel "reperire" la certificazione dei redditi 2012 da parte dei pensionati.**

***Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.***

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti***



# 730/2013: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

## FAMILIARI A CARICO\*


COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

(\*) Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2012 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ☞ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ☞ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ☞ i seguenti **altri familiari**:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i **figli** compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

 Al fine di verificare lo status di "familiare a carico" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato **anche il reddito da fabbricati assoggettato all'imposta sostitutiva del 21% o 19% a seguito dell'opzione per la "cedolare secca"**.

Si precisa che è stata introdotta la possibilità per il genitore di fruire della **detrazione per figli a carico nella misura del 100% in caso di**:

- **affidamento esclusivo**;
- **affidamento congiunto o condiviso** dei figli.

Si ricorda che la detrazione spetta:

→ *in mancanza di accordo*, al genitore affidatario;

→ nel caso di affidamento congiunto o condiviso, *in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori*.

Tuttavia, se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

**Variazioni anagrafiche:** Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali separazione, divorzio, morte.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

**Variazioni di residenza anagrafica:** indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

REDDITI PERCEPITI	
<input type="checkbox"/>	<b>Redditi da pensione/lavoro dipendente:</b> Certificazione, mod. C.U.D., rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CUD 2013 – in possesso della maggioranza dei contribuenti – o CUD 2012 – qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2012 e prima dell'approvazione del CUD 2013);
<input type="checkbox"/>	Compensi percepiti per lavori socialmente utili

□	Documentazione relativa agli <b>assegni erogati dall'INAIL</b> (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall'INPS <b>per mobilità e disoccupazione;</b>
□	Redditi di <u>lavoro dipendente prestato in zone di frontiera</u> , imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro.

**Redditi di terreni e fabbricati:** gli atti notarili comprovanti la proprietà l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2012** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

#### ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Data	Allegato

□

AFFITTI/LOCAZIONI				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca (1)	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
	Euro			
	Euro			
SITUAZIONI PARTICOLARI				
Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Codice (2)	Esente IMU	Annotazioni

**(1) Opzione in sede di registrazione del contratto:** L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

**Opzione in sede di dichiarazione:** L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

**(2)** I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:  
**Da quest'anno il codice 9 va utilizzato per tutti gli immobili che fino allo scorso anno venivano individuati con i codici 9, 11, 12 e 13.**

- **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu.  
 Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.  
 Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:  
 Y quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;  
 Y nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.  
 Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;;
- **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** per il quale si applica l'aumento di un terzo;
- **'3'** se l'immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **'4'** se l'immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);
- **'5'** se l'immobile è una **pertinenza** dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone "convenzionale"

- **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi** individuati con i codici da 1 a 15.
- **'10'** se l'immobile è **abitazione o pertinenza data in uso gratuito** a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- **'11'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"**. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- **'12'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato"**, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa (vedi istruzioni al codice '8'). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 19%;
- **'14'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti** o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- **'15'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo dato in comodato** a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu.
- **'16'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef** (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- **'17'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef** (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

<input type="checkbox"/>	<p><b>Redditi diversi</b></p> <p>Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, redditi di immobili situati all'estero, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati</b> nell'anno 2012 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Varie ed eventuali</p>

ONERI DETRAIBILI	
<input type="checkbox"/>	<p><b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili).</p> <p><b>Esempio:</b> spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.</p>
<input type="checkbox"/>	

	<b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, <b>sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico</b> , per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
□	<b>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli</b> , anche non adattati, <b>per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale</b> di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
□	<b>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli</b> , anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei <b>portatori di handicap</b> .
□	<b>Spese sanitarie rateizzate in precedenza</b> Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2009 e/o nel 2010 e/o nel 2011 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
□	<b>Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.</b>
□	<b>Interessi passivi</b> , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2012 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per <b>l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto.
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni <b>diverse dalla principale stipulati prima del 1993</b> .
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di <b>mutui</b> (anche non ipotecari) <b>contratti nel 1997</b> per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per <b>la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale</b> .
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
□	<b>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b> (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); <b>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%</b> , di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001).

<input type="checkbox"/>	<b>Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria</b> , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2012.
<input type="checkbox"/>	<b>Spese funebri</b> sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art. 433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.
<input type="checkbox"/>	<b>Spese per addetti all'assistenza personale</b> , sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
<input type="checkbox"/>	<b>Spese per attività sportive per ragazzi</b> (palestre, piscine e altre strutture sportive).
<input type="checkbox"/>	<b>Spese per intermediazione immobiliare</b> (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
<input type="checkbox"/>	<b>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b> , nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. <b>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Erogazioni liberali</b> a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale, <b>tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse</b> gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 2.065,83.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 1.500,00.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b> che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia <b>per un importo non superiore a euro 1.291,14.</b>
<input type="checkbox"/>	



	<b>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale</b> iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo <b>non superiore a euro 2.065,83.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese veterinarie</b> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva <b>nel limite massimo di euro 387,34.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido</b> per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
<input type="checkbox"/>	<b>Altri oneri per i quali spetta la detrazione:</b> spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.
<input type="checkbox"/>	<b>Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano</b> (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
<input type="checkbox"/>	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) <b>finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Valore canone per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese per acquisti di mobili, elettrodomestici, tv e computer effettuati nel 2009.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida</b> (importo forfetario di € 516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).

## ONERI DEDUCIBILI

<input type="checkbox"/>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.</b>
<input type="checkbox"/>	Contributi ed erogazioni liberali <b>a favore di istituzioni religiose.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap</b> escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
<input type="checkbox"/>	<b>Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva</b> , esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
<input type="checkbox"/>	<b>Erogazioni liberali in denaro a favore (fino all'importo di 1.032,91 euro):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia</b> ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;</li><li>• <b>Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi</b> degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;</li><li>• <b>Chiesa Apostolica in Italia</b> ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.</li></ul>
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>contributi ai fondi integrativi al S.S.N. superiori ad Euro 40,00.</b>
<input type="checkbox"/>	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe: <ol style="list-style-type: none"><li>1. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;</li><li>2. erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</li><li>3. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;</li></ol>

	4. altri oneri deducibili diversi dai precedenti <b>(1)</b> .
--	---

**(1)** Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%</b>
---

Tipologia	Importo	N° rata
Acquisto mobile, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer <b>(Sostenute fino al 31.12.2009)</b> ←	€	

<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%</b>
---

Tipologia (sostenute fino al 31.12.2012)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%</b>
---

Tipologia (sostenute fino al 25.06.2012)	Importo	Note
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%</b>
---

Tipologia (sostenute dal 26.06.2012)	Importo	Note
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

<b>Versamenti allegati</b>
----------------------------

<b>Versamenti IMU 2012 (acconti e saldi).</b> Numero bollettini o Modelli F24 _____;
--

**Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi:** numero modelli \_\_\_\_\_;

**Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca:** n. modelli \_\_\_\_\_

**NOTE**

---

---

---

---

## DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.


Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

**Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.**

**Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.**



**MODELLO 730-1 redditi 2012**  
Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2013 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

<b>CONTRIBUENTE</b>		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
<b>DATI ANAGRAFICI</b>		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	PROVINCIA (sigla)

**LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE**

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<b>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	<b>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
<b>Finanziamento della ricerca sanitaria</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	<b>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
<b>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	<b>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</b> FIRMA ..... Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**